



CLOWN 4 a.p.s.
VIA INVALIDI DEL LAVORO N.60
37050 - OPPEANO (VR) - C.F.: 93286790238

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci n.1 del 24/04/2024

In questo giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 20:30 presso il Circolo Noi di Oppeano in Via Roma - 37050 Oppeano (VR), si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci dell'associazione Clown4 a.p.s. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. cambio dello statuto;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione, sig. Matteo Tisato, il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti almeno i tre quarti dei soci, in proprio o per delega;
- che sette dei soci presenti sono non votanti, in quanto minori non rappresentati da un genitore o tutore legale;
- che sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo, in proprio o per delega.

dichiara

validamente costituita l'assemblea straordinaria ed invita la stessa alla nomina del segretario.

Udito quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità, chiama la Sig.ra Luigina Faccioni, che accetta a fungere da segretario.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno, dando lettura della bozza dello statuto ed invitando l'assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

L'assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all'unanimità il nuovo statuto.

Alla voce varie ed eventuali, l'assemblea prende atto della volontà di non continuare il proprio mandato *(vedi allegati), espressa dai membri Mirandola Mariagiovanna, Molinari Marco, Taddei Francesca e dallo stesso Presidente Tisato Matteo. Si rimanda dunque la nomina di un nuovo consiglio direttivo all'assemblea ordinaria.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 21:15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Oppeano, 24/04/2024

Il Segretario

Luigina Faccioni

Il Presidente

Matteo Tisato

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

Registrato il 22 MAG 2024

al n. 368

Vol.

Mod 3

Versat 4,00 (esente)

Mirandola
AMBROSO ALESSANDRA
firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLOWN4 ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Clown 4 ODV che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Invalidi del Lavoro, n.60, 37050 - Oppeano.

Il trasferimento della sede legale, se all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'ODV, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati, svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, della finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di sostegno alla persona nel momento del bisogno attraverso la clownterapia e altre attività culturali e aggregative, in particolare esercitando le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera l) dell'Art. 5, comma 1, D.lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui la lettera K) dell'articolo 5, comma 1, D.lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- realizzazione di incontri con attività ricreative di interesse sociale, finalità di aggregazione e condivisione per adolescenti, giovani, adulti e famiglie. Portando all'arricchimento delle relazioni e competenze concrete utili per la propria vita quotidiana e professionale;
- effettuare attività di sostegno con la risata, recandosi nei luoghi ritenuti "di dolore e difficoltà" per portare il sorriso;
- collaborare con altri enti per la creazione di laboratori di clownterapia, teatro, musica per adolescenti, giovani, adulti, anziani e famiglie in difficoltà.

- 
- 
- collaborazione con altri enti a progetti per favorire il benessere degli adolescenti, giovani, adulti, anziani e famiglie in difficoltà.
 - svolgere servizi presso enti e associazioni;
 - portare la propria testimonianza al di fuori dell'associazione per le persone, enti, o società che richiedano la presenza del gruppo di volontari;
 - svolgere incontri settimanali e/o di alcuni giorni per formazione e crescita personale, orientati al volontariato;
 - favorire la formazione dei singoli e del gruppo mediante un progetto di educazione integrale della società. Attraverso clownerie, teatro, musica portando alla valorizzazione di ogni forma espressiva artistica di ogni individuo e del gruppo e poi trasmetterla al prossimo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per perseguire al meglio le sue finalità, l'associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con l'associazione.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di aspiranti associati minori di età, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale e intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali, con voto esercitato dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale in caso l'associato sia minorenne;
- di essere eletti negli organi sociali se maggiorenni;

[Handwritten initials]

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art.19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; Il voto viene esercitato dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale in caso l'associato sia minorenne;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art.29 del Codice del terzo settore;

Ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota (se prevista) o esclusione motivata.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

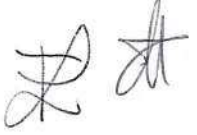
L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, qualora previsto per disposizioni di legge;
- Organo di revisione, qualora previsto per disposizioni di legge.



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio e spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

B H

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. I quorum straordinari possono essere derogati, ma sempre garantendo un quorum costitutivo rafforzato in seconda convocazione, ovvero la metà più uno degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate maggiorenni. Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Nel caso in cui per dimissione, o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvederà alla convocazione di nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso Il Consiglio fosse composto da tre membri, tutti e tre dovranno essere presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti la legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato Consiglio direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)



Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca un'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, individuato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

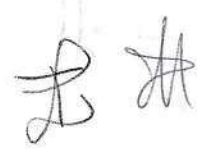
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- d) Registro dei volontari vidimato

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: dalla raccolta delle quote associative, da contributi pubblici e privati e da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, da attività di raccolta fondi, da rimborsi da convenzioni e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati immobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento

alle disposizioni del D.lgs 117/17 e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 D.lgs 117/17 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs 117/17.

